



cf. 80002140624

# ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di Benevento

[www.ingegneribenevento.it](http://www.ingegneribenevento.it)

Prot.73-28.02.2019

Al Dirigente dell'Ufficio Provinciale del Genio Civile di Benevento

Via Traiano 42 – 82100 Benevento (BN)

Pec: [dg5009.uod13@pec.regione.campania.it](mailto:dg5009.uod13@pec.regione.campania.it)

Oggetto: **L.R.59 del 29.12.2018** "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale". **Chiarimenti.**

Alcuni iscritti di questo Ordine hanno segnalato che per il ritiro di autorizzazioni simiche, relazioni a struttura ultimata, certificati di collaudo relativi ad istanze presentate in data antecedente a quella di entrata in vigore (30.12.2018) della L.R.59 del 29.12.2018, gli uffici preposti del Genio Civile di Benevento chiedono la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

Questo Ordine Professionale è del parere che i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della L.R.59/2018 non possono essere soggetti alle disposizioni normative dettate dalla stessa per ovvi motivi di irretroattività della legge, come di seguito illustrato.

Per dirimere la problematica giova ricordare che, in forza delle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi) ed in particolare dell'art.11 (Efficacia della legge nel tempo), "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (articolo 25 Costit., articolo 2 codice penale).

Nello specifico, siamo in presenza di procedimenti iniziati con istanze non corredate dalla "lettera di affidamento dell'incarico o contratto resa nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente" (art.2 L.R.59/2018), che, pertanto, non possono concludersi con la trasmissione della dichiarazione da parte del professionista attestante l'avvenuto pagamento, anche in considerazione del fatto che le parti avrebbero potuto concordare modalità di pagamento diverse da quelle stabilite dal sopravvenuto disposto normativo.

Non ravvisandosi, quindi neanche motivi di ragionevolezza e maggiore giustizia che potrebbero giustificare un'eventuale efficacia retroattiva della norma, ma solo conseguenze incongruenti nell'ambito di una procedura iniziata con presupposti contrattuali diversi da quelli dettati dalla legge regionale in argomento, si chiede che la L.R. 59/2018 venga applicata esclusivamente per i procedimenti iniziati successivamente alla data del 30.12.2018.

Distinti saluti

Il Consigliere Segretario  
Ing. Nicola Zotti



Il Presidente  
Ing. Giacomo Pucillo